

Decreto “adempimenti”

15/02/2024

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

**NEWSLETTER**

**LETTERA INFORMATIVA N.07/2024**

**LETTERA INFORMATIVA N.07/2024**

Disegno di Legge *“Capitali”*

**Decreto “adempimenti”**

In data 8 gennaio 2024, è stato approvato il D.Lgs. n.1 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024) che ha introdotto numerose novità in materia di **semplificazione degli adempimenti**.

Qui di seguito, si illustrano i più significativi aggiornamenti contenuti nel citato Decreto.

* **Termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap (art.11)**

L’art.11 prevede l’**anticipazione al 30 settembre** della scadenza per l’invio delle **dichiarazioni dei redditi** e dell’**Irap**; pertanto, il termine viene anticipato al nono mese successivo alla chiusura del periodo di imposta[[1]](#footnote-1).

Viene inoltre previsto che, **a partire** **dal 2025**, le dichiarazioni potranno essere trasmesse **dal 1° aprile** di ciascun anno.

* **Modifica versamenti rateali (art.8)**

Il Decreto “adempimenti” modifica i **termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte**, con decorrenza a partire dai versamenti relativi al periodo d’imposta 2023.

In particolare, viene uniformata al 16 del mese la scadenza dei versamenti delle rate, che erano precedentemente differenziati tra titolari di partita IVA (16 di ogni mese) e non titolari di partita IVA (fine mese), con l’introduzione della possibilità di un’ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre[[2]](#footnote-2).

* **Versamenti minimi IVA e ritenute (art.9)**

L’art.9 del Decreto aggiorna gli **importi minimi dei versamenti IVA**, aumentando la **soglia minima ad € 100,00**; sotto tale limite, il versamento è differito al mese/trimestre successivo.

A partire dai compensi erogati nel mese di gennaio 2024, aumenta ad € 100,00 anche la soglia per effettuare il versamento delle **ritenute su redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni**: in presenza di ritenute di importo inferiore, il versamento potrà essere effettuato cumulativamente con quelle del mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre di ogni anno.

* **Riduzione sanzioni non utilizzo contanti (art.15)**

Ai fini dell’accesso al beneficio della **riduzione a metà delle sanzioni** per i contribuenti che effettuano soltanto **pagamenti tracciabili**, non è più richiesto di indicare nei modelli dichiarativi gli estremi dei conti correnti bancari dedicati agli incassi/pagamenti.

Si ricorda che tale agevolazione si rivolge agli esercenti imprese, arti o professioni, con **ricavi e compensi dichiarati non superiori ad € 5 milioni** che- per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività - utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante[[3]](#footnote-3).

* **Novità per i soggetti ISA (artt.5, 6, 7, 14)**

Per l’anno d’imposta 2023, i programmi per il calcolo degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) dovranno essere resi disponibili **entro il 30 aprile 2024**, mentre a regime (a partire dal periodo d’imposta 2024) occorrerà che siano disponibili **entro il 15 marzo dell’anno successivo**.

Vengono, inoltre, aumentati i limiti entro i quali poter compensare i crediti di imposta senza necessità di **visto di conformità** ai contribuenti che raggiungono i **voti minimi (variabili di anno in anno)** a cui sono correlate le premialità ISA.

Le soglie passano:

* da € 50.000 ad € 70.000 annui per la **compensazione del credito IVA**;
* da € 20.000 ad € 50.000 annui per **la compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell’Irap**.
* **Soppressione dell’obbligo della Certificazione Unica (art.9)**

Il Decreto in parola **elimina l’obbligo di Certificazione Unica (CU) per i compensi corrisposti a contribuenti forfettari** ai quali non si applica la ritenuta.

Tale novità decorre, tuttavia, per i compensi dell’anno di imposta 2024 (e, quindi, per le certificazioni da rilasciare nel 2025)[[4]](#footnote-4).

* **Altre novità**

Tra le ulteriori novità contenute nel Decreto, si segnala anche:

* la **sospensione**, nei mesi di agosto e dicembre, dell’invio degli **avvisi bonari**, **lettere di liquidazione** per i redditi soggetti a tassazione separata, **lettere di *compliance*** e **comunicazioni di irregolarità** (art.10);
* l’introduzione della possibilità di utilizzare la **piattaforma *PagoPA*** per i versamenti delle imposte, dei contributi e delle altre somme ora versati a mezzo *F24* (a tale fine, dovranno essere emanati uno o più provvedimenti attuativi da parte dell’Agenzia dell’Entrate) (art.12);
* la previsione, a partire dalle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2023, che **non costituisce causa di decadenza la mancata indicazione dei crediti di imposta spettanti** (tuttavia, con riguardo ai crediti di imposta che costituiscono aiuti di Stato o “de minimis”, la mancata registrazione al RNA comporta l’illegittimità dell’aiuto) (art.13);
* a partire dal 2024, è prevista la **periodicità semestrale per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria (STS)** **dei dati relativi alle spese sanitarie**,con scadenze che verranno fissate dal MEF (art.12);
* l’introduzione di una procedura meno complessa per comunicare la cessazione dell’incarico di **depositario delle scritture contabili** da parte del professionista che non assiste più il contribuente che ha omesso di darne comunicazione all’Agenzia (art.4);
* la possibilità, da parte dei sostituti di imposta, di comunicare i dati delle ritenute di lavoro dipendente ed autonomo attraverso i servizi dell’Agenzia delle Entrate, senza necessità di ulteriore indicazione nel modello 770 (art.16).

° ° °

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 15 febbraio 2024

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.



**www.studionicolini.com**

**MILANO**

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76.02.15.14  
Fax: (39) 02 78.05.13  
E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

1. Le modifiche entrano in vigore dal 2 maggio 2024 e, pertanto, i soggetti “solari” dovranno presentare le dichiarazioni, relative al periodo di imposta 2023, entro e non oltre il 30 settembre 2024.

   Per il solo **periodo di imposta 2023**, tuttavia, è previsto il differimento dei termini al 15 ottobre 2024, in base al testo del *“Decreto accertamento e concordato preventivo biennale”* in corso di pubblicazione. [↑](#footnote-ref-1)
2. Viene, inoltre, soppresso l’obbligo di esercitare l’opzione per il versamento rateale in dichiarazione dei redditi. [↑](#footnote-ref-2)
3. Non sono state introdotte modifiche all’agevolazione in favore di coloro che effettuano pagamenti tracciabili per importi superiori ad € 500, che richiede l’indicazione nel quadro *RS* del modello *Redditi* ed è rivolta anche ai contribuenti con ricavi/compensi superiori ad € 5 milioni. In questo caso, i termini di decadenza diminuiscono di due anni e scadono pertanto il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. [↑](#footnote-ref-3)
4. L’esonero si accompagna con l’eliminazione della facoltà di emissione delle fatture cartacee per i soggetti forfettari, con ricavi/compensi inferiori ad € 25 mila: dal 1° gennaio 2024, difatti, l’obbligo di emissione della fattura elettronica riguarda tutti i soggetti forfettari, a prescindere dal volume d’affari. [↑](#footnote-ref-4)